



IMU 2021

**(Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 25/03/2021 ad
oggetto: "Imposta Municipale propria IMU. Approvazione aliquote e
detrazioni per l'anno 2021")**

a)	Abitazione principale e relative pertinenze (abitazioni di lusso in cat. A/1 – A/8 – A/9 con detrazione € 200,00)	0,45 %
b)	Abitazioni locate e/o tenute a disposizione (categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 E C/7);	1,00%
c)	Alloggi concessi in comodato a parenti entro il 1° grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente *	0,86%
d)	Fabbricati a destinazione produttiva e commerciale appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/1 e C/3 e al gruppo catastale D	1,00%
e)	Aree fabbricabili	1,06 %
f)	Immobili non ricompresi nelle casistiche sopra specificate	1,06 %
g)	Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	0,10 %
h)	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25 %

- 1) Di stabilire che la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle aliquote tabella punto c) ** (Alloggi concessi con contratto registrato in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado) è concedibile fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 è usufruibile per gli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo solamente ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale
- 2) L'abbattimento del 50% della base imponibile, spetta solamente a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso non sussistano tali requisiti spetta solamente l'aliquota agevolata dello 0,86% e non l'abbattimento del 50% della base imponibile. E' obbligatorio che il comodante presenti apposita denuncia IMU attestante l'applicazione della suddetta riduzione entro i termini di scadenza ordinari;
- 3) Di riconfermare anche per l'anno 2021 una detrazione pari a Euro 200,00 (duecento/00) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare.